

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO
CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 21 marzo 2017

INDICE

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento	pag.	3
Art. 2 – Funzionario responsabile	pag.	3
Art. 3 - Ambito di applicazione dell'istituto	pag.	3
Art. 4 - Attivazione del procedimento di definizione	pag.	3
Art. 5 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale	pag.	3
Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente	pag.	4
Art. 7 - Effetti dell'invito a comparire	pag.	5
Art. 8 - Atto di accertamento con adesione	pag.	5
Art. 9 - Perfezionamento della definizione	pag.	5
Art. 10 - Effetti della definizione	pag.	5
Art. 11 - Riduzione della sanzione	pag.	5
Art. 12 - Disposizioni finali e transitorie	pag.	6

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il Comune di Pieve a Nievole, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ed ai sensi dell'art. 50 della L. 449/97, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218 e s.m.i..
2. L'accertamento con adesione ha lo scopo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dei tributi comunali, di instaurare un migliore rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e limitazione del contenzioso.

Art. 2 – Funzionario responsabile

1. Competono al Funzionario responsabile del tributo tutte le attività e l'adozione dei provvedimenti finalizzati alla definizione dei rapporti con il contribuente, in sede di applicazione degli strumenti deflattivi del contenzioso previsti dal presente regolamento.

Art. 3 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. L'accertamento con adesione si applica a tutti i tributi di pertinenza del Settore Entrate e l'ambito oggettivo può riguardare qualsiasi aspetto dell'accertamento.
2. La definizione in contraddittorio attraverso l'istituto dell'accertamento con adesione è proponibile solo nei casi in cui l'obbligazione tributaria non sia stata determinata sulla base di elementi certi ed inoppugnabili, presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Ne è esclusa l'applicazione agli atti di mera liquidazione di tributi, a prescindere dalla denominazione attribuita agli stessi ai sensi dell'art. 1, comma 161 L. 296/2006, conseguenti all'attività di controllo formale degli elementi contenuti nelle dichiarazioni e nei versamenti.
3. L'ufficio comunale in sede di contraddittorio con il contribuente valuta - oltre agli elementi probatori in suo possesso, le norme applicabili, le motivazioni prodotte e le deduzioni difensive del contribuente - il rapporto costi/benefici che deriva dall'emissione dell'avviso di accertamento e la probabilità di soccombenza, con la conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio, in caso di attività contenziosa, anche attraverso l'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive.
4. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione per tutti i coobbligati dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio per un periodo di 90 giorni. La definizione richiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, ove comporti il soddisfacimento dell'intera obbligazione tributaria oggetto di accertamento, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 4 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, a seguito dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, ma anche prima della sua notifica, ove il contribuente sia stato raggiunto da un avviso bonario finalizzato a definire una violazione non ancora accertata dal Comune.

Art. 5 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di

accertamento, può inviare al contribuente stesso, tramite lettera raccomandata o mediante notifica, un invito a comparire nel quale devono essere indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, dell'eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - c) la maggiore imposta, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata;
 - d) gli elementi, di fatto e di diritto sui quali l'accertamento si fonda;
 - e) la data ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - f) l'indicazione della possibilità di prestare acquiescenza all'invito formulato dal Comune, con conseguente riduzione delle sanzioni ad un importo pari alla metà delle sanzioni applicabili in caso di definizione dell'accertamento a seguito di adesione ad esito di contraddittorio con l'ufficio.
 - g) l'avvertimento che la mancata risposta all'invito impedisce al contribuente di accedere alla definizione con adesione nell'eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è già stato formulato l'invito a comparire.
2. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.
 3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
 4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
 5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso dei profili di contestazione che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può formulare all'Ufficio competente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, ovvero alla presentazione di reclamo-mediazione nei confronti del Comune, istanza di accertamento con adesione redatta in carta libera.
2. L'istanza, indirizzata al competente Ufficio mediante consegna diretta o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, deve contenere:
 - i dati del contribuente, tra cui i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica (certificata e ordinaria);
 - i riferimenti all'atto accertativo o ai periodi e tributi cui si riferisce l'attività di accesso, ispezione e verifica;
 - l'indicazione chiara ed esaustiva delle motivazioni che lo hanno indotto a presentarla e gli specifici elementi probatori a supporto della sua posizione nei confronti dell'Amministrazione.
3. L'impugnazione dell'avviso o la presentazione di reclamo comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di deposito dell'istanza stessa, sia i termini per l'impugnazione/reclamo, sia quelli di pagamento del tributo.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione del contribuente, l'ufficio competente alla gestione della rispettiva entrata, anche telematicamente, ha facoltà di formulare allo stesso un invito a comparire anche telefonicamente o telematicamente.
6. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'ufficio, che dovrà valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente e ridimensionare l'accertamento effettuato.
7. Dal momento della presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo coobbligato, i termini per l'impugnazione e per il pagamento del tributo restano sospesi per 90 giorni, anche per tutti i coobbligati. Tale sospensione non opera invece con riguardo ai termini della definizione agevolata di cui agli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 472/97.

Art. 7 - Effetti dell'invito a comparire

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente può fornire all'Ufficio le precisazioni e i chiarimenti che ritiene necessari esibendo documenti e fornendo ogni elemento utile alla esatta determinazione del tributo dovuto.
2. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito del concordato viene dato atto in un succinto e conciso verbale, compilato dal Funzionario responsabile del procedimento.
3. Il contribuente può agire personalmente o farsi rappresentare da un procuratore munito di procura scritta.
4. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, potranno essere prese in considerazione solo se avanzate entro e non oltre la data di invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente, senza giustificato motivo, nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 8 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige, in duplice esemplare, il verbale di accertamento con adesione, che deve essere sottoscritto dal contribuente, o dal suo procuratore, e dal Funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 9 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. È ammesso, su richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, secondo le disposizioni di rateizzazione previste nel regolamento generale per le entrate, nel qual caso entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione dovrà essere effettuato il versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo (o di quello della prima rata) il contribuente è tenuto a fare pervenire all'Ufficio comunale la prova dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

Art. 10 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio dell'ulteriore attività nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 11 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo edittale previsto dalle singole normative sanzionatorie.

2. Nell'avviso di accertamento il contribuente deve essere edotto della possibilità di fruire della riduzione delle sanzioni irrogate, ove il pagamento del tributo e delle sanzioni così ridotte avvenga entro lo stesso termine previsto per la proposizione del ricorso.
3. Nessuna riduzione è applicabile in caso di:
 - a. infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente;
 - b. acquiescenza in sede di contraddittorio all'accertamento prestata dal contribuente, senza la formale adesione da parte di quest'ultimo all'avviso di accertamento.

Art. 12 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali rilevanti in materia.
2. Sono tacitamente abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.